

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito assistito da cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 27 marzo 2020 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio rilasciato dalla convenuta in data 13 giugno 2024, con chiusura al 30 giugno 2024 - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi euro 1.199,76 (oltre interessi legali); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00 o nel diverso importo ritenuto equo dal Collegio.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che le medesime contestazioni sottoposte all'esame dell'ABF risultano formulate dal ricorrente nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Conegliano. Allega di aver ricevuto notifica dell'atto di citazione a giudizio in data 24/09/2025. Richiama, sul punto, le previsioni di cui alla Sezione I, paragrafo 4, delle Disposizioni ABF secondo cui non possono essere proposti all'Arbitro ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria. Chiede pertanto al Collegio di dichiarare l'irricevibilità del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sul rilievo che tra le parti pende, innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, un giudizio azionato dall'odierno ricorrente, tramite un procuratore diverso, avente ad oggetto la medesima questione introdotta con l'atto in esame, presentato dal ricorrente in data 01/09/2025 e notificato all'intermediario dalla ST in data 02/09/2025.

Dalla verifica della documentazione versata in atti, il Collegio rileva la sussistenza di una possibile litispendenza, attesa la preventiva sottoposizione della questione all'Autorità giudiziaria. Come noto, infatti, è precluso all'Arbitro Bancario Finanziario - in base a quanto stabilito dalla Sez. I, § IV, alinea 5, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia - di pronunciarsi su ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'Autorità Giudiziaria. E ciò anche quando non vi sia piena coincidenza di domande, ma la questione posta all'esame dell'Autorità giudiziaria possa rappresentare un antecedente logico rispetto alla vicenda rimessa al vaglio dell'ABF che entri nel suo perimetro di cognizione (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 10851/2018).

Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto: copia del ricorso innanzi al GdP di Conegliano a mezzo del quale l'odierno ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni applicate allo stesso contratto dedotto in lite, per il medesimo importo oggetto del procedimento instaurato in seno all'Arbitro; l'atto di citazione con fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 20/05/2026 e la notifica di tale atto nei confronti della resistente in data 24/09/2025, di poco successiva alla proposizione del ricorso all'ABF. Oltre a ciò, ad avviso di questo Collegio, induce a ritenere che ricorra una situazione di litispendenza la circostanza che il ricorrente non ha sollevato eccezioni al riguardo, avendo formalmente rinunciato alle repliche in data 28/10/2025; né, tantomeno, ha manifestato la volontà di abdicare dal giudizio ordinario instaurato innanzi al GdP.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE